



DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.249/3142.

Autorizzazione alla libera circolazione sugli autoservizi pubblici degli appartenenti al corpo forestale regionale e dei reduci di guerra ed ex combattenti.

L'Assessore dei Trasporti

Vista la Legge 28.9.1939, n. 1822,

Vista la L.R. 27.10.1953, n. 28;

Vista la L.R. 27.8.1932, n. 16;

Considerata l'opportunità di concedere agli appartenenti al corpo forestale regionale, in considerazione delle funzioni di pubblica sicurezza da loro esercitate, la libera circolazione sugli autoservizi pubblici, urbani ed extraurbani, di interesse locale;

Considerata, altresì, l'opportunità di contribuire ad alleviare lo stato di disagio economico dei reduci di guerra ed ex combattenti concedendo a tali categorie la libera circolazione sulla rete dei trasporti urbani che effettuano fermate nel Comune di residenza, così come richiesto dall'Associazione nazionale "Cavalieri della patria" - segreteria provinciale di Cagliari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile 1991;

DECRETA

Art.1

Agli ispettori, ai sottufficiali, agli agenti e ai funzionari appartenenti al Corpo forestale regionale di vigilanza ambientale in servizio di pubblica sicurezza, viene concessa la libera circolazione su tutte le autolinee urbane ed extraurbane di competenza regionale in numero di due per ogni autoveicolo;

Art. 2

Ai cittadini italiani residenti in Sardegna reduci di guerra ed ex combattenti viene concessa la libera circolazione su tutte le autolinee urbane che attuano fermate nel Comune di residenza,

Art. 3

Il titolo di trasporto consiste:

- per i soggetti di cui all'art.1, nella tessera di servizio di pubblica sicurezza rilasciata dalla competente autorità;
- per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che esercita il servizio extraurbano prescelto o il servizio urbano. A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa o azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal Competente organismo, da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui al presente punto ha validità triennale.

Cagliari, li 27 giugno 1991

Desini

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.250/3142

Norme in materia di libera circolazione sulle autolinee urbane di competenza regionale.

L'Assessore dei Trasporti

Vista la L.R 27.10.1953, n.28;

Vista la L.R 27.8.1982, n.16;

Visti: l'art.28 del RD. 31.12.1923, n.3170; l'art.4 del RD. 2.4.1925, n.382, l'art.18 del RD. 2.4.1925, n.383; l'art.38' del D.C.P.S. 27.6.1946, n.38; l'art.36 del D.L. 17.4.1948, n.547 e l'art.20 della legge 28.9.1939, n.1522;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti 18.5.1990, n.963, che determina le categorie di utenti, in favore delle quali, possono essere concesse agevolazioni tariffarie, sugli autoservizi pubblici di interesse locale, con ripiano delle minori entrate conseguite dalle aziende di trasporto a carico dello Stato.

Visti i propri decreto 4.11.1983, n.93/3089/D; 2.3.1984, n.40/709/d e 22.6.1984, n.70/7030/D;

Considerata l'opportunità di allineare le agevolazioni tariffarie concesse con i precedenti decreti con quelle di maggior favore concesse dalle altre regioni ed in linea con le categorie stabilite dal citato D.M n.963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile

DECRETA

Art.1

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autolinee urbane ed extraurbane di competenza regionale;

- gli ufficiali, gli agenti e i funzionari appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia in servizio di Pubblica Sicurezza, in numero di due per ogni autoveettura;
- militari di leva;
- titolari di tessera DGMT rilasciata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autovetture urbane e su una linea extraurbana a scelta:

- agli invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori;
- agli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3;
- ai sordomuti;
- i privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro accompagnatori;
- i titolari di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'INPS o dalle casse di Previdenza dei Lavoratori autonomi, purché non percettori di altri redditi.

Art. 3

Dalle agevolazioni stabilite ai precedenti articoli sono escluse le autolinee di gran turismo.

Art. 4

Il titolo di trasporto consiste:

- per i soggetti di cui all'art.1, nella tessera di servizio di pubblica sicurezza rilasciata dalle competenti autorità, nella tessera militare o nella tessera DGMf rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che esercita il servizio extraurbano prescelto o il servizio urbano. A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa o azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal competente organismo, da cui risulti, il possesso dei requisiti necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui al presente punto ha validità triennale.

Cagliari, 27 giugno 1991

Desini